



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LIUZZI | MARINO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CARUSO | LEONARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ROCHIRA | ROBERTO ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 213/11 depositato il 20/01/2011
- avverso AVVISO DI MORA n° [REDACTED] RPEF + ILOR 1992 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:
ROCCAFORTE D.SSA FARIBA
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 213/11

UDIENZA DEL

06/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

272

PRONUNCIATA IL:

6.3.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 MAR 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Rag. Claudio R. [REDACTED]



-1-

SVOLOGGIAMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso consegnato all'Agenzia delle Entrate di Taranto il 30/12/2010 e depositato il 20/1/11 presso la Ctp di Taranto (r.g.r. 213/11) il sig. [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] rappresentato e difeso dal dott. Montanaro Vito - con studio in Taranto al Corso Umberto 150 si opponeva, con contestuale istanza di sospensione ex art. 47 del d.lgs. 546/92, all'avviso di mora n. [REDACTED] notificato in data 3.11.2010, recante la richiesta di pagamento dell'importo di euro 5.833,46.

Il ricorrente con specifiche doglianze, ha gravato il predetto avviso ritenendolo nullo ed illegittimo in quanto costituiva il primo atto con cui venivano richieste somme a titolo di irpef, ilor e contributo sanitario nazionale, oltre sanzioni e interessi, riferite all'anno 1991. Il ricorrente precisava inoltre di non aver mai ricevuto alcun precedente atto relativo alla pretesa avanzata con l'avviso impugnato

Si costituiva Equitalia Pragma spa la quale, in merito all'atto prodromico all'impugnato avviso, costituito dalla cartella di pagamento n. 106/1999/50001172/51, affermava di non essere in grado di esibirne la relata di notifica.

In data 6/3/2013 veniva discussa la causa in pubblica udienza nel corso della quale le parti ribadivano le rispettive e contrapposte ragioni.

Il proposto ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, è ben noto come gli effetti propri di qualsivoglia pretesa tributaria sono assicurati da una sequenza predeterminata (ordinata e progressiva) di atti che, nel delinearne il profilo procedimentale, richiedono, ciascuno, il necessario rispetto delle forme proprie per la loro conoscibilità.

Nel caso de quo l'atto impugnato è costituito da un avviso di mora la cui illegittimità deriva dall'omessa ed incontestata notificazione della prodromica cartella di pagamento.

P.q.m.

Questa Ctp accoglie il ricorso annulla l'avviso di mora ed il ruolo in essa contenuto.

Spese compensate.

Taranto 6 marzo 2013

Il Presidente relatore
M. [REDACTED]